



Comune di Calolziocorte
Provincia di Lecco

STATUTO SOCIALE
DI A.U.S.M. S.r.l.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 113 e 115 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, breviter anche "TUPS"), una Società a RESPONSABILITA' LIMITATA denominata Azienda Unica Servizi Municipalizzati SRL di Calolziocorte, sigla AUSM SRL, a partecipazione pubblica totalitaria.

Fino a quando non si realizzi l'ingresso di nuovi soci del settore pubblico territoriale socio unico resta il Comune di Calolziocorte.

L'amministrazione locale controllante esercita sulla propria partecipata AUSM SRL un potere assoluto di direzione, di coordinamento, di indirizzo e supervisione analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Calolziocorte.

In caso di modificazione della sede sociale l'Amministratore Unico dovrà depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire altrove succursali, filiali, magazzini, uffici, stabilimenti e rappresentanze e sopprimerli.

Art. 3

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento o la proroga della Società.

CAPO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività, in ogni caso strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, tutte strettamente finalizzate alla produzione di servizi di carattere generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ad esse funzionali:

- studi, ricerche, indagini e rilevazioni;
- promozione e valorizzazione;
- analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
- analisi di laboratorio e specialistiche;
- progettazione, esecuzione, attuazione e direzione di lavori e di interventi;
- gestione, distribuzione e vendita;
- installazione, trasformazione, gestione, ampliamento e manutenzione

di impianti in genere;
nei seguenti settori:

- del territorio e dell'ambiente;
- delle infrastrutture territoriali e ambientali;
- del suolo e delle sue risorse;
- dei parchi, delle aree verdi e delle aree protette;
- delle risorse idriche ed energetiche, ivi compresi il gas e l'energia elettrica;
- dei sistemi di teleriscaldamento e gestione del calore;
- dei sistemi a rete per il trasporto e la cessione a terzi di energia all'ingrosso.

Per il conseguimento dei propri scopi la Società potrà in particolare e a mero titolo esemplificativo:

assumere e gestire servizi di:

- gestione integrata delle acque;
- servizi ambientali e di igiene urbana ed in particolare:
- la raccolta, trasporto, rifiuti urbani ed assimilati, la pulizia strade, la disinfezione e disinfestazione;
- la gestione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti, teleriscaldamento, gestione calore;
- gestione proprietaria, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli Impianti gas destinati all'uso civile e per ogni altro uso;
- gestione delle aree di sosta a pagamento;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione e manutenzione aree verdi anche attrezzate ivi compresi i relativi interventi di progettazione e realizzazione di nuovi impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di custodia, conservazione e valorizzazione, nonché tutti i servizi complementari e ad essi connessi per il completo esercizio.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre Società, Imprese, Consorzi e Associazioni, salva la possibilità di deroga con l'autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4 c. 9 TUPS, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 5 TUPS, fermo restando il divieto assoluto di partecipazione o interessenza in Società, Imprese, Consorzi e Associazioni che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

La Società può espletare ogni altra attività inclusa la prestazione di garanzie (con esclusione però di quelle a favore di terzi), comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari ed a iscritti in albi professionali.

La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

L'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente pubblico socio, ovvero dagli Enti pubblici soci, salva la deroga di cui all'art. 16 c. 3-bis T.U.S.P.

La Società per il conseguimento del proprio oggetto sociale può operare sia in Italia che all'estero.

La società può erogare i propri servizi a terzi, anche al di fuori del territorio

comunale, a condizione che la parte quantitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale sia svolta a favore del/degli Ente/i Pubblico/i che la controlla/no e detiene/detengono l'intero capitale sociale.

La società nella gestione dei servizi deve necessariamente perseguire il miglioramento della loro qualità ed economicità, l'innovazione tecnologica e l'efficienza gestionale e dinamica.

CAPO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 801.852,00 (ottocentounoottocentocinquantadue virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge. L'ingresso di altri e nuovi enti pubblici territoriali, nella società a partecipazione pubblica totalitaria già costituita, avviene mediante aumento del capitale sociale riservato con esclusione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme di legge. Non saranno efficaci, nei confronti della Società, atti di trasferimento che portino la partecipazione degli enti pubblici territoriali al di sotto del 100% (cento per cento) del capitale sociale. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata dello Statuto e a tutte le deliberazioni, dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

CAPO IV

QUOTE

Art. 6

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Art. 7

In ossequio al disposto dell'art. 113 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovrà essere sempre rispettata la integrità, nella titolarità delle quote, del capitale pubblico territoriale.

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle quote della società è ammessa solo a favore di soggetti terzi enti pubblici territoriali e, comunque, solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente.

Art. 8

In caso di trasferimento delle quote ai soci compete l'obbligo del riacquisto delle quote medesime.

Il trasferimento è disciplinato dall'art. 2469 del c.c.

Il trasferimento delle quote effettuato senza il rispetto di quanto sopra non è efficace nei confronti della società e non legittima l'acquirente ad essere

iscritto al Registro delle Imprese, all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

Art. 9

Qualora un socio intenda alienare, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo la propria quota, dovrà previamente - con raccomandata A.R. - informare l'Amministratore Unico per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il valore della quota che intende cedere.

L'Amministratore provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, ad informare, a mezzo raccomandata A.R., allegando copia della comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti al Registro delle Imprese almeno 60 (sessanta) giorni prima della ricezione da parte dell'Amministratore della comunicazione del socio venditore e ad attivare, nel medesimo termine, le procedure per la valorizzazione della quota.

La quota in cessione dovrà obbligatoriamente essere riacquistata dai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi posseduta decorsi trenta giorni dalla formale comunicazione dell'Amministratore Unico di determinazione del valore della quota.

Art. 10

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dal Registro delle Imprese regolarmente tenuto a norma dell'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 11

Titoli di debito

La Società potrà emettere titoli di debito che, ai sensi dell'art. 2483 del c.c., possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

CAPO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo o Revisore.

In nessun caso potranno essere attribuiti agli organi sociali premi di risultato o indennità di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato di qualsiasi natura.

SEZIONE I

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 13

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca l'Amministratore Unico, l'Organo di Controllo o il

Revisore;

- determina il compenso dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e del Revisore;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti dell'Amministratore Unico;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di 120 (centoventi) giorni è aumentato a 190 (centonovanta) giorni quando ricorrano le condizioni previste dalla legge e l'Amministratore Unico segnali le ragioni della dilazione ai sensi di legge. E' inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La deliberazione si intende adottata quando all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo o il Revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può essere anche inviata tramite PEC, con le stesse modalità previste per la lettera raccomandata.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, e in ogni caso non oltre trenta giorni dalla medesima.

Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal precedente art. 13, e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Art. 15

Le Assemblee sono aperte al pubblico.

Possono intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea potrà farsi

rappresentare, con delega scritta da depositare in atti, da altra persona, che non sia l'Amministratore Unico o l'Organo di Controllo o il Revisore o dipendente della società e comunque nel rispetto dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

La delega può essere rilasciata solo ad altri soci.

Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci. Il funzionamento dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge in proposito è regolato - se ritenuto conveniente dalla maggioranza dei soci - da un apposito Regolamento.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dai presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci o l'Organo di Controllo o il Revisore.

Art. 18

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, ossia al valore della quota. E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario, munito di delega scritta.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, o se ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto dal notaio.

SEZIONE II

AMMINISTRATORI

Art. 21

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Ogni socio non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di un nominativo né può votare nominativi differenti.

La lista dei nominativi dei candidati deve essere depositata presso la sede della società almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente alla lista dei nominativi, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause

di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore.

Nello specifico, ferme restando le vigenti norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità, ivi compreso il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e ivi espressamente comprese e richiamate quelle in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, l'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi mediante apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministratore Unico non potrà essere dipendente dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza; nel caso, invece, in cui sia dipendente della società controllante, egli avrà l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Amministrazione o alla società di appartenenza.

I nominativi per i quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerati come non presentati.

Viene eletto Amministratore Unico il nominativo che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

L'Amministratore Unico resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, si prevede la sostituzione a norma di legge ai sensi dell'art. 2479 del codice civile.

Fino alla costituzione della pluralità dei soci alla nomina dell'Amministratore Unico provvede, con le modalità di cui sopra, il socio unico nella persona del Legale Rappresentante del Comune di Calolziocorte.

Art. 22

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute le facoltà per il corrente raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei Soci.

In particolare, l'Amministratore Unico ha competenza in merito a:

- a) l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- b) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- c) la presa d'atto della stipulazione ed entrata in vigore dei CCNL e l'approvazione della conseguente copertura di spesa;
- d) l'approvazione degli accordi integrativi aziendali;
- e) il licenziamento del personale per motivi disciplinari;
- f) i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- g) la politica generale degli investimenti;
- h) l'attuazione della politica generale delle tariffe;
- i) l'assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'azienda;
- j) l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari.

L'Amministratore Unico deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea per le seguenti decisioni:

- approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati; delibere su ogni scelta inerente la gestione dei cespiti inerenti i servizi pubblici in essere;

- deliberare sulla costituzione o partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso dalle medesime società, qualora l'operazione societaria comporti un impegno finanziario che superi il 10% (dieci per cento) del proprio patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Amministratore Unico ha l'obbligo di relazionare di fronte al Consiglio Comunale una volta all'anno sull'attività svolta. La presente norma statutaria avrà validità fino a quando il Comune di Calolziocorte sarà socio unico.

La mancata attuazione in toto o in misura preponderante degli indirizzi e obbiettivi strategici dell'Amministrazione così pure i reiterati inadempiimenti inerenti il controllo analogo del Comune può costituire motivo di revoca dell'Amministratore Unico.

Le attività di cui ai punti a), f), g), h), i) e j) sono soggette a previo "Controllo analogo".

Art. 23

All'Amministratore Unico spetta un compenso annuo, la cui entità viene fissata dall'Assemblea, nell'ambito e nei limiti dei parametri individuati dalla vigente normativa (nonché – ove già emanato - da apposito Decreto emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, sino ad allora, individuati dall'art. 4 D.Lgs. 95/2012 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013 n. 166) e resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

In nessun caso potranno essere attribuiti all'Amministratore Unico premi di risultato o indennità di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato di qualsiasi natura.

Art. 24

La rappresentanza legale delle società spetta all'Amministratore Unico per la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 25

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere quote ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti di cui uno effettivo e un supplente dovranno essere riservati alla prima lista di minoranza, che rappresenti almeno il 20% (venti per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi mediante apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due membri effettivi e uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea un numero di voti uguale o superiore ai 20% (venti per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- nel caso di presentazione di un'unica lista, o nel caso in cui nessun'altra lista abbia ottenuto un numero di voti uguale o superiore al 20% (venti per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, saranno eletti i tre membri effettivi e i due membri supplenti della prima o unica lista. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano alle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi è fatta comunque salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

L'Organo di Controllo può essere anche costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'art. 2477 del codice civile.

Art. 27

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, in base alla normativa vigente al momento della loro nomina.

In nessun caso potranno essere attribuiti al Collegio Sindacale premi di risultato o indennità di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato di qualsiasi natura.

Art. 28

I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla legge e dal presente Statuto, collegialmente e individualmente, a seconda delle necessità.

Il Collegio Sindacale effettuerà il controllo contabile di cui al successivo art. 33, sussistendone i presupposti di legge.

Il Collegio Sindacale è tenuto a riferire all'Assemblea dei Soci, con periodicità semestrale, sull'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, ultimo comma, 22, comma 3.

CAPO VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI, REVISIONE CONTABILE

Art. 29

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 30

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio corredato necessariamente di una relazione sull'andamento della gestione sociale in termini di efficacia, efficienza ed economicità, da sottoporre all'Assemblea. Il Bilancio di esercizio è deliberato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (31/12 a.p.), oppure, previa motivata delibera dell'Amministratore Unico entro 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 2364 - II comma - del C.C., qualora lo richiedano particolari circostanze legate alla struttura e all'oggetto della Società e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 31

Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva, fino al raggiungimento del limite legale;
- il residuo sarà ripartito fra i soci in proporzione del capitale posseduto, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico definisce formalmente termini, luoghi e modi per l'esecuzione del pagamento dei dividendi.

Art. 32

Ciascun socio ha diritto di consultare i libri indicati nei numeri 1 (uno) e 3 (tre) dell'art. 2478 del Codice Civile e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 33

Il Collegio Sindacale effettua la revisione dei conti, con i poteri previsti dall'art. 2477 c.c.

CAPO VII

CONTROLLO ANALOGO

Art. 34

Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci Enti Locali Pubblici nei confronti della società A.U.S.M. del Comune di Calolziocorte e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti

locali e la società.

L'Amministratore Unico della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, la modifica dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capitale sociale.

I suddetti soci Enti Locali Pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

- analisi dei Piani Industriali e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- esprimere indicazioni/valutazioni vincolanti sulle Deliberazioni societarie degli Atti fondamentali della gestione, quali: il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 4, è subordinato al parere favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci Enti Locali Pubblici - nelle persone del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali -, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

In connessione con l'affidamento diretto di servizi pubblici locali il controllo analogo è delineato nei rispettivi contratti di servizi.

Art. 35

L'Amministratore Unico dovrà fornire ai Soci Enti Locali Pubblici:

- con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche/finanziarie della Società per l'anno successivo, integrate con le linee di pianificazione e sviluppo;
- ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del servizio dettagliata dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sulle strutture industriali, divisi per tipologia e luogo di esecuzione (Comune di riferimento);
- entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della Società relativi al primo semestre;
- con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci Enti Locali Pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economico patrimoniali e finanziari - di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai Soci Enti Locali Pubblici presso le sedi della società, a cura dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico ed il Sindaco sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire

il completo controllo del singolo socio e di tutti Enti Locali Pubblici su ciascun Servizio affidato loro alla società.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, a meno che la nomina debba essere effettuata dal Presidente del Tribunale.

La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta all'Amministratore Unico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 37

Recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In riferimento all'esercizio del diritto di recesso, si applicano espressamente le disposizioni dell'art. 2473 del codice civile.

Art. 38

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti.

Art. 39

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie promosse dall'Amministratore Unico, dai liquidatori, dall'Organo di Controllo o dal Revisore, ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio Arbitrale, da parte di tre Arbitri nominati tutti dal Presidente della Camera di C.I.A.A. nella cui giurisdizione ha la sede legale la Società, e ciò su Semplice richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La presente clausola compromissoria, vincolante per la società e tutti i soci, si estende alle controversie promosse dall'Amministratore Unico, liquidatori e dall'Organo di Controllo o dal Revisore ed è, a seguito dell'accettazione dell'incarico, vincolante anche per costoro.